Omessa dichiarazione IVA: salvi i crediti IVA se rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione, ma legittimo l'utilizzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, anziché di un motivato avviso di rettifica

Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con due sentenze del 9 settembre 2016, **hanno stabilito i seguenti principi di diritto**:

- "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, **pur in mancanza di dichiarazione annuale**, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario **se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione**; pertanto, in tal caso, **il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato**, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per

il periodo di maturazione, **sia dimostrato in concreto** – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili". *(Così, Cass. SS.UU., n. 17757/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)*

- "In fattispecie di **omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA**, è **consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento**, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto **con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria**, ai sensi degli articoli 54-*bis* e 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili). *(Così, Cass. SS.UU., n. 17758/2016 – Presidente: Rordorf R., Relatore: Cirillo E.)*